



Decreto Dirigenziale n. 563 del 23/12/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C.2). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE PER VOLTURA. DITTA: "AZIENDA AGRICOLA MARIO SARNO" DI ROCCO SARNO. ATTIVITA': TRASFORMAZIONI LATTIERO-CASEARIE. SEDE OPERATIVA: CASTEVETERE SUL CALORE, VIA SAN MARCO, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 10 febbraio 2011, n. 25, è stata rilasciata al gestore denominato “MARIO SARNO” l'autorizzazione ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., per lo stabilimento di TRASFORMAZIONI LATTIERO-CASEARIE, sito in Castelvetero Sul Calore, via San Marco, s. n.;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0852007 in data 11 dicembre 2013 l'impresa “AZIENDA AGRICOLA SARNO MARIO” di Rocco Sarno, locataria d'azienda fino al 19 marzo 2026, in virtù di scrittura privata registrata il 29 marzo 2011 al n. 1589, serie III, ha presentato domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l'altro dichiarando che permangono inalterate tutte le condizioni esistenti alla data di prima autorizzazione;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, lo stabilimento non risulta in esercizio ed è, pertanto, da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE al suo assolvimento ha provveduto il precedente gestore in data antecedente al rilascio del citato D. D. n. 25/2011;

RITENUTO:

- CHE, date le premesse, può essere rilasciata in favore del gestore richiedente la voltura del D. D. 10 febbraio 2011, n. 25, per lo stabilimento di TRASFORMAZIONI LATTIERO-CASEARIE, sito in Castelvetero Sul Calore, via San Marco, s. n.;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 6) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 9) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 10) il D. D. 10 febbraio 2011, n. 25;
- 11) il Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12;
- 12) la D.G.R. 10 settembre 2012, n. 478;

alla stregua dell'istruttoria e sulla scorta dell'attestazione di regolarità resa dal dipendente Vincenzo Porcelli, responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che supera e sostituisce il D. D. 10 febbraio 2011, n. 25;
- 2) di prendere atto del subingresso del gestore denominato “AZIENDA AGRICOLA SARNO MARIO” di Rocco Sarno nell'esercizio dell'attività, in precedenza intestata a “SARNO MARIO”, svolta nello stabilimento di TRASFORMAZIONI LATTIERO-CASEARIE, sito in Castelvetero Sul Calore, via San Marco, s. n.;
- 3) di rilasciare in favore del locatario, subentrato nella gestione dello stabilimento di cui sopra – nella persona del legale rappresentante pro tempore – voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera emessa ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., con D. D. 10 febbraio 2011, n. 25;
- 4) di stabilire che ne permangano immutate la durata quindicennale e la relativa scadenza, con obbligo per il gestore di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività;

- 5) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza triennale dalla data del presente atto – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 7) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, agli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio (non ancora avvenuta);
- 8) di fissare in 90 giorni dalla messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime di tutti gli impianti, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino;
- 9) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al § n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
- 10) di confermare che è demandato all'A.R.P.A.C. accertare, entro sei mesi dalla messa a regime, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite di cui agli schemi riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 11) di precisare che ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI in adozione alla data odierna;
- 12) di puntualizzare che:
 - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

- 13) di doversi comunicare all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro, o la cessazione dell'attività;
- 14) di specificare espressamente – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. – che avverso la presente autorizzazione nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 15) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 16) di notificarlo alla ditta "AZIENDA AGRICOLA SARNO MARIO" di Rocco Sarno, sede legale di Volturara Irpina, via San Maurizio, s. n. (posta certificata: rocco.sarno@pec.agritel.it);
- 17) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Castelvetro Sul Calore, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 18) d'inoltrarlo, infine, alla Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ed agli UU.D.C.P., nonché mandarlo alla pubblicazione nel B.U.R.C. .

Il Direttore generale
(Dott. Michele Palmieri)